



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 11/2016

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 2 delle:

- Deliberazione n. 2/2016 di AGGIORNAMENTO DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI STAZIONARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30.

- Deliberazione n. 03/2016 di AGGIORNAMENTO DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30.

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra" (di seguito D.Lgs. 30/2013);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16 del 3 febbraio 2015 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "Regolamento 601/2012";

VISTA la Deliberazione 27/2012 del Comitato recante "Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la

IN-ANTE.CLE.DEC.ETS.REGISTRAZIONE.PROT.0000011.15-03-2016

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTA la Deliberazione 45/2012 del Comitato recante adempimenti di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra degli operatori aerei amministrati dall'Italia;

VISTO il modello per la comunicazione annuale delle emissioni per gli impianti stazionari predisposto dalla Commissione Europea ed approvato nella riunione del 18 dicembre 2015 dal Comitato sui cambiamenti climatici, disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm nonché, anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>);

VISTO il modello per la comunicazione annuale delle emissioni per gli operatori aerei predisposto dalla Commissione Europea ed approvato nella riunione del 18 aprile 2013 dal Comitato sui cambiamenti climatici, disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm;

VISTE le linee guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 emanate dalla Commissione Europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento 601/2012, disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>);

VISTA la Deliberazione 03/2014 del Comitato recante “Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTA la Deliberazione 07/2014 del Comitato recante “Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTE le modifiche ai modelli per la comunicazione delle emissioni degli impianti stazionari e degli operatori aerei approvate con procedura scritta il 18 dicembre 2015 dal Comitato per i Cambiamenti Climatici

VISTE le delibere n. 2/2016 di aggiornamento del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti stazionari ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e n. 03/2016 di aggiornamento del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

VISTO che a seguito dell'approvazione delle delibere 2/2016 e 3/2016 alcuni operatori hanno segnalato che avevano già provveduto ad inviare o erano in procinto di inviare la comunicazione delle emissioni per l'anno 2015 con il modulo per la comunicazione delle emissioni precedente alla approvazione della delibera;

CONSIDERATO che a seguito delle comunicazioni degli operatori l'invio del nuovo modulo, sia per gli operatori che hanno già provveduto sia per quelli che hanno già svolto le misurazioni necessarie per la compilazione del predetto modulo, non potrebbe avvenire nel rispetto dei tempi previsti per legge;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, richiedere ai gestori e agli operatori aerei - che hanno già provveduto sia per quelli che hanno già svolto le misurazioni necessarie per la compilazione dei moduli utilizzati prima delle deliberazioni in questione - di effettuare un secondo e nuovo invio della comunicazione delle emissioni già inviata con il moduli ex del. 3/2014 e 7/2014, darebbe luogo ad un onere economico-amministrativo a carico delle imprese ingiustificato;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, il meccanismo che regola lo scambio delle emissioni non subirebbe alcun pregiudizio dal mancato invio dei moduli introdotti con le deliberazioni;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno avviare un confronto con i competenti Uffici della Commissione;

VISTA l'interlocuzione con la Commissione Europea con la quale si richiede di verificare la possibilità di non richiedere ai gestori e agli operatori aerei di effettuare un secondo e nuovo invio della comunicazione delle emissioni con i moduli ex del. 2/2016 e 3/2016 poiché già inviata con i moduli ex del. 3/2014 e 7/2014;

CONSIDERATO che all'esito delle predetta interlocuzione, la Commissione Europea chiarisce che l'Autorità nazionale competente ha la possibilità di poter richiedere le informazioni di cui all'art. 14 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. nel formato ritenuto più opportuno e di poter transigere sull'invio dei moduli nel precedente formato esclusivamente per l'obbligo di comunicazione delle emissioni annuali per l'anno 2015, purché le informazioni aggiuntive, che rappresentano il contenuto minimo della comunicazione delle emissioni, e contenute nei nuovi moduli, siano rese comunque disponibili dai gestori e dagli operatori aerei all'Autorità nazionale competente nel più breve tempo possibile.

RITENUTO di non dover pertanto richiedere ai gestori e agli operatori aerei di effettuare un secondo e nuovo invio della comunicazione delle emissioni già inviata con il moduli ex del. 3/2014 e 7/2014.

RITENUTO che le informazioni aggiuntive contenute nei moduli ex del. 2/2016 e 3/2016, al fine di adempiere alle prescrizione delle Commissione, siano rese comunque disponibili dai gestori e dagli operatori aerei nelle modalità che saranno stabilite con successiva delibera.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il 15 marzo 2016;

DELIBERA

Articolo 1

(Abrogazione del comma 1 dell'articolo 2 delle delibere 2/2016 e 3/2016)

1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 2 delle delibere 2/2016 e 3/2016.
2. I gestori e gli operatori aerei comunicano le emissioni annuali per l'anno 2015 utilizzando i moduli di cui alla Deliberazione 03/2014 del Comitato recante "Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30" e alla Deliberazione 07/2014 del Comitato recante "Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei

amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30".

3. I gestori e gli operatori aerei devono comunicare le informazioni aggiuntive rese necessarie ai fini di uniformare la comunicazione delle emissioni del 2015 ai contenuti dei moduli ex deliberazioni 2/2016 e 3/2016 nelle modalità che saranno stabilite con successiva deliberazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>).
4. Della presente Deliberazione è data pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

IL PRESIDENTE
Maurizio Fernice

